

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE
DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/2001**

Atto n° 292

OSSERVAZIONI FEDERCHIMICA-ASSOGASLIQUIDI

**Senato della Repubblica
Commissioni riunite 10^a e 13^a**

PREMESSA

ASSOGASLIQUIDI è l'Associazione di Federchimica che rappresenta a livello nazionale le Imprese produttrici, importatrici e distributrici di GPL (gas di petrolio liquefatto) e GNL (gas naturale liquefatto) per uso combustione ed autotrazione, impegnate nel porre in essere gli investimenti necessari per lo sviluppo di tutta la filiera dei gas liquefatti: dalle infrastrutture di approvvigionamento fino alla distribuzione alle utenze finali.

Nel presente documento vengono poste all'attenzione delle Commissioni osservazioni e proposte di modifica relativamente ad alcune disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001.

1. VALORIZZAZIONE PRODUZIONE ED IMPIEGO PRODOTTI GPL E GNL DI ORIGINE BIO E RINNOVABILE. DEFINIZIONI - ART. 2

Relativamente ai prodotti gassosi, **con particolare riferimento al GPL ed al GNL, risulta fondamentale che lo schema di decreto riesca a valorizzare lo sviluppo delle relative componenti bio e rinnovabili, ricomprendendole nell'accezione sia di carburanti per il settore dei trasporti sia di combustibili impiegati nei settori energetici diversi dai trasporti (riscaldamento, usi industriali, etc...).**

Infatti, il corretto posizionamento delle componenti bio e rinnovabili dei summenzionati prodotti gassosi consentirebbe di ottenere immediati benefici dal punto di vista ambientale valorizzando, al contempo, gli investimenti effettuati nei connessi settori industriali, considerata la possibilità di implementarle direttamente nella logistica di stoccaggio e nell'infrastruttura distributiva già esistente ed ampiamente sviluppata dei prodotti convenzionali, senza la necessità di ulteriori investimenti per l'adeguamento della rete né per le apparecchiature ed i veicoli già oggi impiegati dai consumatori finali.

Per quanto riguarda poi il settore dei trasporti, contrariamente ad altre tipologie di prodotti, risulta importante considerare come il GPL ed il GNL bio e rinnovabili non risentano di alcun tipo di limitazione relativamente alla quota di miscelazione con il prodotto convenzionale, potendo rifornire i veicoli ed i mezzi adibiti al trasporto con prodotto 100% bio o rinnovabile.

Inoltre, in relazione agli utilizzi nei settori energetici diversi dal trasporto, è opportuno sottolineare come la non corretta valorizzazione delle filiere bio e rinnovabili dei prodotti gassosi GPL e GNL impedirebbe di poter contare su sviluppi tecnologici degli stessi che, al contrario, possono contribuire ad incrementare la quota di penetrazione delle fonti rinnovabili anche nel settore del riscaldamento, sfruttando l'infrastruttura già esistente senza costi aggiuntivi proprio per le fasce di popolazione più esposte al rischio di povertà energetica.

Stante quanto sopra - ed al fine di valorizzare appieno il comparto dei prodotti gassosi GPL e GNL (in merito al quale l'Italia si posiziona come eccellenza

mondiale) - riteniamo che lo schema di recepimento della Direttiva comunitaria necessiti di alcune precisazioni. **Relativamente a questo aspetto, infatti, è opportuno evidenziare come nella versione inglese della Direttiva (UE) 2018/2001, il termine “fuel” si riferisca ai prodotti energetici impiegati indifferentemente nei diversi settori, comprendendone quindi l’utilizzo sia nel settore dei trasporti che negli altri comparti energetici (come ad esempio il settore del riscaldamento). Al contrario, nella traduzione italiana della Direttiva, e nel presente schema di attuazione, il termine inglese è stato recepito ricorrendo alternativamente al termine “combustibile” o “carburante”, limitando di fatto la valorizzazione dei singoli prodotti ad un determinato settore a seconda del termine utilizzato, introducendo così un principio che risulta estraneo alla ratio della Direttiva comunitaria. Pertanto, riteniamo necessario integrare le definizioni contenute nello schema di decreto legislativo con un opportuno chiarimento, al fine di garantire che le produzioni bio e rinnovabili dei prodotti energetici, e nello specifico del GPL e del GNL, possano essere correttamente valorizzate in tutti i settori di utilizzo finale.**

A questo proposito, **relativamente al GPL ed al GNL, si sottolinea l’esigenza di prevedere idonee misure incentivanti la produzione delle frazioni bio e rinnovabili, così efficientando processi produttivi già in essere¹ e, parallelamente, stimolando e supportando gli investimenti delle Imprese in processi produttivi innovativi, quali ad esempio produzione di volumi di bioGPL e successiva miscelazione con quantitativi di etere dimetilico (DME) ottenuto da processi rinnovabili.**

Di seguito, alla luce di quanto sopra espresso, si riportano le proposte di revisione dell’articolo 2:

All’art. 2 modificare le seguenti lettere²:

- dd) biogas: **combustibili e carburanti** gassosi prodotti dalle biomasse
- ii) carburanti **e combustibili** da carbonio riciclato: **carburanti e** combustibili liquidi e gassosi, anche in forma liquefatta, che sono prodotti da una delle seguenti due categorie:
 - 1) flussi di rifiuti liquidi o solidi di origine non rinnovabile che non sono idonei al recupero di materia ai sensi dell’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - 2) gas derivante dal trattamento dei rifiuti e dal gas di scarico di origine non rinnovabile che sono prodotti come conseguenza inevitabile e non intenzionale del processo di produzione negli impianti industriali;

¹ In proposito, va rilevato che dalle due bioraffinerie in funzione in Italia (ENI a Gela e a Venezia) si ottengono già, come sottoprodotti, volumi di bioGPL.

² Con il carattere “grassetto e sottolineato” sono riportate le parti da aggiungere rispetto al testo attuale dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2018/2001/UE.

2. ARTICOLO 27

La norma introduce un obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia. L'obbligo risulta posto in capo alle **“società che effettuano vendita di energia termica a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui”**.

La norma risulta – a nostro avviso – troppo ampia e vaga nell'individuare i soggetti su cui graverebbe l'obbligo e, pertanto, è necessario procedere a chiarire la disposizione per evitare sovrapposizioni rispetto ai fornitori dei combustibili.

3. ALLEGATO IV – REQUISITI MINIMI PER GLI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI PER IL RISCALDAMENTO E IL RAFFRESCAMENTO

L'Allegato IV dello schema di Decreto di recepimento definisce le caratteristiche minime che le diverse tipologie di impianti devono soddisfare per poter accedere agli incentivi. Per ciò che riguarda i generatori di calore a biomassa, l'attuale formulazione dell'allegato prevede che:

a) nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomassa, il nuovo impianto sia dotato di una certificazione ambientale di categoria 4 stelle³ o superiore;

b) in tutti gli altri casi, sia certificato 5 stelle.

Occorre evidenziare come **la fattispecie definita al precedente punto b) consentirebbe addirittura di poter accedere agli incentivi anche nel caso in cui l'impianto a biomassa venga installato ad integrazione o in sostituzione di una moderna caldaia a gas (gas naturale o GPL) con evidenti effetti negativi in termini di aumento dell'inquinamento atmosferico**. A tal riguardo, va ricordato che l'Italia è già stata condannata dalla Corte di Giustizia⁴ per la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria, con riferimento specifico alle emissioni di materiale particolato PM10.

Infatti, pur considerando caldaie a biomassa più performanti (classificate “5 stelle”), come emerge dalle tabelle sotto riportate, si riscontrano emissioni di sostanze inquinanti (polveri sottili, ad esempio) di gran lunga superiori rispetto agli impianti alimentati a GPL o metano (di due ordini di grandezza nel raffronto tra pellet e gas, fino a tre ordini di grandezza in caso di legna, producendo contemporaneamente anche emissioni di benzoapirene (sostanza cancerogena), inquinante invece assente nella combustione del gas.

³ Classificazione ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2017, n.186

⁴ Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, pronunciata nella causa C-644/18 della Commissione europea contro la Repubblica Italiana

Classe 5 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	η (%)
Camini aperti	25	35	100	650	85
Camini chiusi, inserti a legna	25	35	100	650	85
Stufe a legna	25	35	100	650	85
Cucine a legna	25	35	100	650	85
Stufe ad accumulo	25	35	100	650	85
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	15	10	100	250	88
Caldaie	15	5	150	30	88
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	10	5	120	25	92

Fonte: DM 186/17

	PM [mg/Nm ³]	COV [mg/Nm ³]	Nox [mg/Nm ³]
Gas Naturale	inferiore limite rilevabilità <0,1	inferiore limite rilevabilità <0,4	87,6
GPL	inferiore limite rilevabilità <0,1	inferiore limite rilevabilità <0,4	60,5

Fonte: "Studio comparativo sulle emissioni di apparecchi a gas, GPL, gasolio e pellet ed effetto dell'invecchiamento" – INNOVHUB/Stazione sperimentale per i combustibili

Considerate le evidenze scientifiche sopra riportate, comprovanti l'impatto negativo della biomassa utilizzata nel settore del riscaldamento domestico sulla qualità dell'aria, **è necessario procedere ad eliminare la suddetta lett. b) dell'Allegato IV nella parte relativa ai generatori di calore alimentati a biomassa, prevedendo l'accesso agli incentivi solamente nel caso di installazione di un impianto a biomassa in sostituzione di un impianto più datato sempre alimentato a biomassa.**

Modifiche Allegato IV - Generatori di calore a biomassa - Eliminare la lettera b), come sotto riportato:

1. Al fine del recepimento degli ambiti di intervento individuati nel "Piano di azione per il miglioramento della qualità dell'aria" del 4 giugno 2019, l'accesso agli incentivi pubblici per i generatori di calore alimentati con biomassa è subordinato:

a) nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse, al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2017, n.186;

~~b) in tutti gli altri casi, al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle ai sensi del medesimo decreto.~~